



DETERMINAZIONE N. 42/2018 SC/sc
del 12 aprile 2018

Oggetto: **DECADENZA DI CONCESSIONE CIMITERIALE PER TOMBA IN STATO DI ABBANDONO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO VECCHIO.-**

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale di Somma Lombardo:

- con deliberazione di Consiglio n. 82 del 28 luglio 2009 ha dato indirizzo per l'affidamento a S.P.E.S. srl di servizi pubblici a rilevanza economica da svolgere "in house" con i principi di cui all'art. 113 comma 5 lett. c) del D. Lsg. 267/00 (TUEL);
- con deliberazione di Consiglio n. 71 del 31 agosto 2009 ha stabilito di affidare a S.P.E.S. srl la gestione dei cinque cimiteri comunali (Capoluogo, Mezzana, Casenuove, Maddalena e Coarezza) e di tutti i servizi ad essi connessi;
- in data 30 settembre 2009 ha stipulato contratto di servizio Rep. 7595 per l'affidamento in concessione della gestione dei cimiteri e di tutti i servizi ad essi connessi;

CONSIDERATO che i giardini n. 25 e 26 nel Campo Q del Capoluogo Vecchio si trovano in stato di abbandono per incuria e che l'art. 57, comma 1, del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale prevede in tal caso la dichiarazione di decadenza della rispettiva concessione cimiteriale;

CONSIDERATO che dal 6 maggio 2014 è stato posto cartello di avviso sui giardini in stato di abbandono, allo scopo di invitare eventuali aventi causa a provvedere alla sistemazione, comunicando agli stessi l'attivazione della procedura di decadenza della concessione per lo stato di incuria e di degrado dello stesso;

CONSIDERATO altresì che, a seguito ricerche tramite l'Ufficio Anagrafe dell'Amministrazione Comunale di Somma Lombardo, si è appreso che il sig. Missaglia Paolo residente a Somma Lombardo in via Mameli, 11 risulterebbe congiunto;

DATO ATTO che a seguito di quanto appreso si è provveduto ad inviare comunicazione prot. 143 del 14 marzo 2018 con Raccomandata RR al sig. Missaglia Paolo che l'ha ricevuta il 19 marzo 2018 diffidando lo stesso a provvedere alla manutenzione della sepoltura riportandola ad uno stato di decoro e in sicurezza entro e non oltre 15 giorni e che in mancanza si sarebbe provveduto a dichiarare la decadenza della concessione;

RILEVATO che la signora Missaglia Marisa, sorella del signor Missaglia Paolo ha contattato l'Ufficio Cimiteriale in data 21 marzo 2018 per esprimere l'intenzione di presentare rinuncia alla concessione e successivamente in data 23 marzo 2018 dichiarando invece l'intenzione di procedere con un'adeguata manutenzione alla sepoltura al fine di riportare la stessa in uno stato di decoro ed evitare l'estumulazione d'ufficio dei defunti Macchi Angela, nata nel 1886 e deceduta il 17 maggio 1971, Macchi Pierina, Macchi Clementina, Portatadino Teresa e Macchi Paolo, ivi sepolti;

PRESO ATTO che alla data odierna nessun intervento di manutenzione sulle tombe è stato eseguito;

RITENUTO di conseguenza dover dichiarare decaduta la concessione dei giardini n. 25 e 26 – Campo Q – Capoluogo Vecchio;

RILEVATO necessario pertanto procedere a rimuovere il monumento funerario posto sopra ai giardini in stato di abbandono, con successiva estumulazione dei defunti ed alla collocazione dei resti rispettivamente nel campo comune se indecomposti, o nell'ossario comune, con addebito di ogni onere derivante all'erede avente titolo in quanto reperibile, come previsto dall'art. 58, comma 2, del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale;



VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale che prevede la decadenza delle concessioni in caso di incuria delle tombe (art. 57, comma 1, lett. c.);

DETERMINA

- di prendere atto dell'avviso disposto da Somma Patrimonio e Servizi S.r.l. posto sulla tomba in stato di abbandono sin dal 6 maggio 2014 e dell'inerzia dei familiari contattati;
- di dichiarare decaduta, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera c) del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, la concessione dei giardini n. 25 e 26 nel Campo Q del Capoluogo Vecchio in stato di abbandono;
- di procedere alla rimozione del monumento funerario posto sopra i giardini in stato di abbandono, alla estumulazione dei defunti, alla collocazione dei resti mortali rispettivamente nel campo comune se indecomposti, o nell'ossario comune a completo carico dell'erede avente titolo in quanto reperibile, come previsto dall'art. 58, comma 2 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale.-



L'AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Andrea Gambini